

La restituzione di beni di provenienza illecita presenti in Svizzera si svolge in quattro fasi:

1. L'individuazione:

Ogni caso di restituzione di valori patrimoniali (*Asset Recovery*) comincia con l'individuazione e il rinvenimento di beni di provenienza presumibilmente illecita nel Paese in cui sono scoperti e indagati i fatti con tutta probabilità penalmente rilevanti. Le indagini finanziarie possono svolgersi attraverso i canali previsti (p. es. UIF¹, CARIN² ecc.) e conducono regolarmente all'estero ed anche in Svizzera. La localizzazione dei beni di provenienza illecita è il presupposto imprescindibile per il loro sequestro.

2. Il sequestro provvisorio:

La fase successiva può prevedere il sequestro provvisorio. Se i beni si trovano in Svizzera, vi è la possibilità di ricorrere all'assistenza giudiziaria internazionale per chiederne il loro sequestro. Secondo l'articolo 18 AIMP, l'autorità competente in Svizzera può prendere misure provvisorie a espressa domanda di uno Stato estero persino prima di ricevere una domanda formale, al fine di impedire che i beni siano trasferiti altrove. Il sequestro provvisorio è possibile se un procedimento di assistenza giudiziaria non appare manifestamente inammissibile o inappropriato. Tali misure provvisorie devono essere annullate se lo Stato estero non presenta una domanda formale di assistenza giudiziaria entro il termine stabilito³. Presentando una domanda formale, lo Stato richiedente può chiedere a scopo probatorio le informazioni sul flusso di denaro e la facoltà di disporre dei beni. Lo scopo di una domanda d'assistenza giudiziaria è duplice: da un lato preservare la situazione esistente e impedire che presunti criminali possano continuare a disporre dei beni in oggetto, dall'altro reperire le prove necessarie per ottenere presso un tribunale dello Stato richiedente una sentenza di confisca.

3. La confisca o la restituzione all'avente diritto:

I documenti bancari e altri documenti trasmessi dalla Svizzera servono allo Stato richiedente come prove. In base a tale documentazione, lo Stato richiedente può ottenere la confisca a favore dell'erario o la restituzione dei beni all'avente diritto. Secondo l'interpretazione della Svizzera quindi la proprietà dei beni passa dal titolare temporaneo agli aventi diritto indicati nella sentenza o allo Stato.

4. La consegna:

Durante le fasi finora descritte, i beni in questione restano bloccati. L'autorità competente in Svizzera può revocare il sequestro provvisorio e disporre la consegna dei beni in oggetto soltanto sulla base di una sentenza, definitiva ed esecutiva, e di una nuova domanda d'assistenza giudiziaria dello Stato di origine.

¹ Unità di intelligence finanziaria

² Camden Asset Recovery Interagency Network

³ È inoltre possibile che i beni in questione siano bloccati, in base a una decisione del Consiglio federale, provvisoriamente e *ad personam*. Poiché in questo caso si tratta di una procedura amministrativa, è anche qui necessaria una domanda d'assistenza giudiziaria formale per bloccare i beni secondo la AIMP.

Restituzione di beni di provenienza illecita presenti in Svizzera



Contatto:

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
tel +41 58 462 11 20
fax +41 58 462 53 80

www.rhf.admin.ch

Edizione 2014



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Introduzione

Da anni la Svizzera sostiene gli Stati esteri nella restituzione di beni di provenienza illecita. Oltre ad aver partecipato alla stesura di diverse convenzioni multilaterali, che ha poi ratificato, il nostro Paese dispone anche di una propria base legale, la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP), che gli consente di cooperare ampiamente con l'estero mediante l'assistenza giudiziaria. In base a questa legge, la Svizzera può consegnare agli aventi diritto i valori sequestrati nel quadro dell'assistenza giudiziaria.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità di vigilanza in materia di assistenza giudiziaria e il principale interlocutore per le autorità svizzere e straniere e i loro rappresentanti. Nel singolo caso, inoltre, sono responsabili della procedura di assistenza giudiziaria i pubblici ministeri cantonali o le autorità federali di perseguimento penale.


La presente pubblicazione dell'UFG fornisce una panoramica della procedura giudiziaria da seguire in Svizzera per la consegna di beni di provenienza illecita.

Disposizione principale per la restituzione di oggetti e beni di provenienza illecita: Art. 74a Assistenza in materia penale

Secondo l'articolo 74a AIMP, che regola in modo semplice e chiaro la consegna dei beni, gli oggetti e i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria. Tali oggetti o beni comprendono in particolare il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto o perfino un risarcimento. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione di confisca passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. Se gli oggetti e i beni bloccati hanno un'evidente origine illecita, a determinate condizioni possono essere consegnati perfino senza una decisione definitiva.

Dopo che lo Stato richiedente ha previamente disposto la confisca dei beni litigiosi sulla base di informazioni bancarie e altre prove, la consegna di oggetti e beni è di norma oggetto di una domanda d'assistenza giudiziaria separata. L'intera procedura giuridica prevede quattro fasi di seguito brevemente descritte.

La procedura in breve



1. Secondo l'articolo 18 AIMP, i beni che si trovano in Svizzera possono essere sequestrati in via provvisoria, ossia anche quando la domanda formale di assistenza giudiziaria è stata solo annunciata, purché un successivo procedimento di assistenza giudiziaria non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato. Le misure provvisorie vanno annullate se lo Stato estero non presenta una domanda formale di assistenza giudiziaria entro il termine stabilito.
2. Con una domanda formale di assistenza giudiziaria si chiede il sequestro dei beni e l'assunzione di prove pertinenti (p. es. estratti del registro fondiario, documentazione bancaria). Se lo Stato estero non chiede un divieto d'informazione, la persona in oggetto è informata della domanda.
3. Al più tardi al momento di chiudere il procedimento d'assistenza giudiziaria in Svizzera, nell'ambito del quale l'autorità di assistenza giudiziaria dispone la consegna delle prove e il mantenimento del sequestro, viene accordato all'interessato il diritto di essere sentito.
4. Una volta conclusa con successo la procedura di assistenza giudiziaria, le prove acquisite sono trasmesse allo Stato richiedente. I beni restano sequestrati in Svizzera. In base alle prove, lo Stato richiedente dovrebbe riuscire ad ottenere una sentenza di confisca dei beni bloccati in Svizzera.
5. La sentenza di confisca stabilisce chi è il proprietario dei beni bloccati rispettivamente se tali beni saranno confiscati dallo Stato estero oppure consegnati a un avente diritto. Una volta che la sentenza di confisca è cresciuta in giudicato ed esecutiva, lo Stato richiedente può chiedere, in base a tale sentenza, la consegna dei beni attraverso l'assistenza giudiziaria. Tali beni sono riconsegnati allo Stato o all'avente diritto (in base alla sentenza di confisca), non appena tutti i presupposti sono soddisfatti.

Le domande di assistenza giudiziaria presentate alla Svizzera devono contenere le seguenti informazioni:

1. **Designazione dell'autorità** che formula la domanda.
2. **Oggetto del procedimento estero e motivo della domanda.** L'autorità richiedente deve indicare un collegamento concreto tra i fatti del procedimento estero, le misure richieste e i beni che si trovano in Svizzera. Non è necessario presentare mezzi di prova. È vietata la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (*fishing expedition*) nell'ambito della quale si chiede il sequestro dei beni o l'assunzione di prove senza indizi precisi. Le misure richieste devono essere indicate il più precisamente possibile.
3. **I dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale** o dati che possono contribuire a identificare l'imputato. L'assistenza giudiziaria può senz'altro essere concessa anche contro ignoti.
4. **Qualificazione giuridica** del reato nello Stato richiedente.
5. **Breve descrizione dei fatti essenziali** che permettono alle autorità svizzere di verificare se il reato commesso all'estero è punibile anche secondo il diritto svizzero. Il principio della doppia punibilità è un presupposto essenziale per poter disporre misure coercitive come il sequestro di beni. L'esposto dei fatti deve indicare almeno il luogo, la data e il modo in cui è stato commesso il fatto. In base a questi dati, l'autorità richiesta può decidere se e in quale misura concedere assistenza giudiziaria. Inoltre, il reato menzionato nella domanda non deve essere di natura politica o fiscale e l'esecuzione della domanda non deve compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali. Se l'assistenza giudiziaria è richiesta per perseguire il reato di riciclaggio di denaro, la domanda deve contenere sufficienti indicazioni che lascino supporre l'esistenza di un atto preparatorio.

Le domande di assistenza giudiziaria devono essere trasmesse **per iscritto** mediante il canale formale corretto e **tradotte** in una lingua ufficiale svizzera.